



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

COMMISSIONE COMUNALE ALLO SPORT

REGOLAMENTO

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N°79 DEL 11.10.2022

ART. 1
OGGETTO

È istituita la Commissione Comunale allo Sport, in ottemperanza alle normative vigenti.

ART. 2
COMPETENZE

La Commissione allo Sport è l'organismo consultivo del Comune ed è di nomina del consiglio comunale, contribuisce alla determinazione della politica sportiva e delle scelte amministrative e operate in questo settore mediante proposte e pareri.

In particolare:

1. discute le linee di programmazione, al fine di conseguire la più ampia e razionale diffusione della pratica sportiva;
2. formula pareri su tutte le problematiche attinenti alla pratica sportiva, ad essa sottoposte dagli organi comunali competenti;
3. collabora per la migliore gestione degli impianti sportivi esistenti e per l'individuazione di nuovi investimenti;
4. collabora con le Società Sportive e gli Enti di promozione sportiva attuando un coordinamento delle loro attività e iniziative;
5. provvede alla formazione ed alla tenuta dell'albo comunale delle società sportive.

ART. 3
COMPOSIZIONE

Presso ciascun Comune è istituita una Commissione comunale per lo sport, eletta dal Consiglio comunale e così composta:

- 1) dal Sindaco, che la presiede;
- 2) dall'Assessore comunale competente in materia di sport;
- 3) da un rappresentante della maggioranza e uno della minoranza;
- 4) da tre rappresentanti scelti dal Consiglio comunale, su un elenco di dieci persone designate dalle società sportive operanti nel Comune, con voto limitato a due.

Alla Commissione di cui ai precedenti commi partecipa di diritto l'Ufficiale sanitario. La Commissione deve essere sentita per la formulazione dei programmi comunali, per la gestione degli impianti e per la spendita dei fondi destinati all'attività motoria sportiva.

Alle riunioni della Commissione partecipa in qualità di segretario verbalizzante il funzionario comunale del settore Sport.

ART. 4

CONVOCAZIONE COMMISSIONE

La Commissione è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno.

Una convocazione è obbligatoria, in concomitanza con la programmazione del bilancio preventivo.

La convocazione può avvenire anche in via straordinaria da parte del Presidente ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità.

La Commissione si riunisce inoltre su richiesta di almeno 4 componenti.

ART. 5

SVOLGIMENTO SEDUTE DELLA COMMISSIONE

Le sedute della Commissione sono valide se vi partecipano almeno la maggioranza dei componenti.

1. In base al vigente *“Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del consiglio comunale e delle commissioni consiliari”*, la Commissione potrà tenersi anche in modalità mista, presenza fisica e videoconferenza.
2. La tracciabilità della seduta è garantita dalla verbalizzazione della/e riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.
3. il requisito della pubblicità della/e riunioni della commissione verrà rispettato attraverso la pubblicazione del/dei verbali della seduta nel canale istituzionale del comune.

Le decisioni della Commissione vengono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 6

NOMINA E DURATA DELLA COMMISSIONE

La nomina della Commissione avviene entro tre mesi dall'insediamento del Sindaco e rinnovata ad ogni rinnovo del Consiglio Comunale.

Limitatamente alla prima nomina essa avviene entro tre mesi dalla adozione del presente regolamento.

ART. 7

PARTECIPAZIONE SEDUTE - SPESE FUNZIONAMENTO

La partecipazione alle sedute della Commissione è gratuita e volontaria e non dà diritto a compensi. Sono previsti rimborsi spese ammessi dalla normativa vigente.

Sarà cura del segretario verbalizzante verificare le presenze.

Le eventuali spese di funzionamento della Commissione faranno carico al bilancio comunale.

ART. 8

DECADENZA E DIMISSIONI

I membri della Commissione sono dichiarati decaduti per dimissioni o a seguito di 3 assenze consecutive ingiustificate.

I membri decaduti sono surrogati entro un mese da altri componenti designati dallo stesso organismo a cui apparteneva il dimissionario od il decaduto.

ART. 9

MODIFICA AL REGOLAMENTO

Ogni variazione o modifica del presente regolamento istitutivo della Commissione per lo Sport potrà aver luogo con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

ART. 10

NORME TRANSITORIE

A far data dalla esecutività del presente regolamento, si intendono revocati tutti i precedenti regolamenti disciplinanti analoga materia.